

DIMENSIONE DI IMPRESA (articolo 3, comma 1 del bando)

Raccomandazione 1422/CE del 6/05/2003 e successivi atti di recepimento.

Si riporta di seguito un estratto della predetta Raccomandazione:

Omissis

Articolo 1

Impresa

E' considerata come impresa qualunque entità, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale a altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie per definire le categorie delle imprese

1. La categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone e con una cifra di affari annuale di non oltre 50 milioni di euro o con un bilancio annuale di non oltre 10 milioni di euro.
2. Nella categoria delle PMI, una piccola impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 50 persone e con una cifra di affari annuale o il totale del bilancio annuale di non oltre 10 milioni di euro.
3. Nella categoria delle PMI, una micro impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e con una cifra di affari annuale o il totale del bilancio annuale non oltre 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese prese in considerazione per il calcolo degli effettivi e dei montanti finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualunque impresa che non è qualificata come impresa partner ai sensi del paragrafo 2 o come impresa legata ai sensi del paragrafo 3.
2. Sono "imprese partner" tutte le imprese che non sono qualificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa detiene, sola o congiuntamente con una o più imprese legate ai sensi del paragrafo 3, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

Un'impresa può tuttavia essere qualificata come autonoma, quindi senza imprese partner, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, qualora ci si trovi in presenza delle categorie seguenti di

investitori, e a condizione che questi non siano, a titolo individuale o congiuntamente, legati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale a rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche aventi un'attività regolare d'investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono dei fondi propri nelle imprese non quotate in borsa, a condizione che il totale dell'investimento di questi business angels in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
- b. università o centri di ricerca a scopo non lucrativo;
- c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d. autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

3. Sono delle "imprese collegate" le imprese che intrattengono fra loro l'una o l'altra delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionari o associati di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa o in virtù di una clausola degli statuti di questa;
- d. un'impresa azionaria o associata di un'altra impresa controlla sola, in virtù di un accordo concluso con altre azionarie o associate di quest'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionari o associati di questa.

C'è la presunzione che non vi sia influenza dominante, dal momento in cui gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non si immischiano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa considerata, senza pregiudizio dei diritti che detengono nella qualità di azionari o di associati.

Le imprese che intrattengono l'una o l'altra delle relazioni di cui al primo comma attraverso una o diverse altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono ugualmente considerate come legate.

Le imprese che intrattengono l'una o l'altra di queste relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone che agiscono di concerto, sono ugualmente considerate come imprese legate fin quando tali imprese esercitano le loro attività o una parte delle loro attività nello stesso mercato rilevante o in dei mercati contigui.

E' considerato come mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio che si collochi direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Al di fuori del caso di cui al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata come una PMI, se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono controllati, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi pubblici o collettività pubbliche, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono stabilire una dichiarazione relativa alla loro qualifica d'impresa autonome, partner o collegate, oltre che ai dati relativi alle soglie enunciate all'articolo 2. Questa dichiarazione può essere stabilita anche se la dispersione del capitale non permette di sapere precisamente chi lo

detiene, l'impresa dichiarando in buona fede che può legittimamente presumere di non essere detenuta al 25% o più da un'impresa o congiuntamente da imprese legate fra loro o attraverso delle persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. Simili dichiarazioni sono effettuate senza pregiudizio dei controlli o verifiche previsti dalle regolamentazioni nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati da considerare per il calcolo degli effettivi e dei montanti finanziari e periodo di riferimento

1. I dati per il calcolo degli effettivi e dei montanti finanziari sono quelli relativi all'ultimo servizio contabile chiuso e sono calcolati su base annuale. Sono presi in conto a partire dalla data di chiusura dei conti. Il montante della cifra di affari è calcolato escludendo la tassa sul valore aggiunto (IVA) ed altri diritti o tasse indirette.
2. Qualora un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata un superamento, in un senso o nell'altro e su base annuale, delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie enunciate all'articolo 2, questa circostanza fa acquisire o perdere la qualità di media, piccola o micro impresa solo se tale superamento si produce per due esercizi consecutivi.
3. Nel caso di un'impresa nuova, i cui conti non siano stati ancora chiusi, i dati da considerare fanno l'oggetto di una stima in buona fede in corso di esercizio.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità di lavoro annuali (UTA), cioè al numero di persone aventi lavorato nell'impresa considerata o per conto di questa impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, o aventi lavorato part-time, quale che sia la durata, o il lavoro stagionale, è calcolato come frazione di UTA. Gli effettivi sono composti:

- a. dai salariati;
- b. dalle persone che lavorano per l'impresa, aventi un legame di subordinazione con essa e assimilati a dei salariati rispetto al diritto nazionale;
- c. dei proprietari;
- d. degli associati che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da parte dell'impresa.

Gli apprendisti o gli studenti in formazione professionale che beneficiano di un contratto di apprendistato o di formazione professionale non vengono contabilizzati negli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione ei dati dell'impresa

1. Nel caso di un'impresa autonoma, la determinazione dei dati, compresi gli effettivi, si effettua unicamente sulla base dei conti di questa impresa.

2. I dati, compresi gli effettivi, di un'impresa avente delle imprese partner o collegate, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa, o – se esistono – dei conti consolidati dell'impresa, o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa per consolidazione.

Ai dati di cui al primo comma sono aggregati i dati delle eventuali imprese partner dell'impresa considerata, situata immediatamente a monte o a valle di questa. L'aggregazione è proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale o dei diritti di voto (la più elevata di queste due percentuali). In caso di partecipazione incrociata si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e secondo comma sono aggiunti 100% di dati di eventuali imprese direttamente o indirettamente legate all'impresa considerata e che non sono già state riprese nei conti per consolidazione.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, i dati dell'impresa partner dell'impresa considerata risultano dai conti e da altri dati, consolidati se esistono, ai quali viene aggiunto il 100% dei dati delle imprese collegate a queste imprese partner, salvo se i loro dati sono già stati ripresi per consolidazione.

Per l'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese legate all'impresa considerata, risultano dai loro conti e altri dati, se esistono. A questi sono aggregati proporzionalmente i dati di eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste, se non sono già state riprese nei conti consolidati da una proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Quando i conti consolidati non fanno apparire gli effettivi di una data impresa, il loro calcolo si effettua aggregando in maniera proporzionale i dati relativi alle imprese con cui tale impresa è in partenariato e addizionando quelli relativi alle imprese con cui è legata.

Articolo 7

Statistiche

La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche che stabilisce secondo le seguenti classi di imprese:

- a. da 0 a 1 persona;
- b. da 2 a 9 persone;
- c. da 10 a 49 persone;
- d. da 50 a 249 persone.

Articolo 8

Riferimenti

1. Ciascuna regolamentazione o programma comunitario che verrebbe modificato o adottato e farebbe menzione dei termini "PMI", "micro imprese", "piccole imprese" o "medie imprese", o di termini simili, dovrebbe riferirsi alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.

2. A titolo transitorio, i programmi comunitari attuali che utilizzano la definizione PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno a produrre i loro effetti a beneficio delle imprese che,

al momento dell'adozione di tali programmi, erano considerate delle PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi non verranno intaccati.

Senza pregiudizio del primo comma, ogni modifica, in questi programmi, della definizione di PMI, potrà farsi solo a condizione di adottare la definizione contenuta nella presente raccomandazione conformemente al paragrafo 1.

Articolo 9

Revisione

Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione contenuta nella presente raccomandazione, stabilita al più tardi il 31 marzo 2006, e prendendo in considerazione eventuali modifiche dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE concernente la definizione di imprese legate ai sensi di questa direttiva, la Commissione adatta fin dove necessario la definizione contenuta nella presente raccomandazione, specialmente le soglie definite per le cifre d'affari e il totale del bilancio per tenere conto dell'esperienza e delle evoluzioni economiche della Comunità.